



*Arma dei Carabinieri*



**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
L'ARMA DEI CARABINIERI  
E  
FONDAZIONE CIMA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito denominata "ARMA", con sede in Viale Romania n.45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi e la FONDAZIONE CIMA, nella persona del Presidente Prof. Luca Ferraris, congiuntamente denominate "le Parti",

**VISTO**

- l'art. 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- l'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", ai sensi del quale l'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia, svolge le funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante "*Codice della protezione civile*" che individua, quali strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale, anche le Forze armate e tutte le Forze di polizia, nonché gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come *Centri di competenza*;
- l'atto costitutivo del *Centro Internazionale In Monitoraggio Ambientale* - Fondazione CIMA del 5 settembre 2007;
- l'art. 2 del DPCM 14 settembre 2012, secondo il decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013, che riconosce CIMA come Centro di Competenza del Sistema di Protezione Civile italiano;

- l'art. 2 dello Statuto della Fondazione CIMA, che indica quale scopo fondamentale della Fondazione quello di “... *promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile*”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “*Codice della Protezione Civile*” che:
  - all'art. 2, comma 1, identifica la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, la gestione delle emergenze e il loro superamento quali attività di protezione civile;
  - all'art. 4, comma 2, consente alle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
  - all'art. 19, identifica il ruolo delle comunità scientifiche nel contesto del Servizio nazionale della protezione civile;
  - all'art. 21, disciplina i rapporti con *Centri di competenza* e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca, prevedendo al comma 3 che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con gli stessi *Centri di competenza*;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, sono stati individuati i *Centri di competenza*;

## **CONSIDERATO CHE**

Le Parti:

- sono strutture operative del Servizio Nazionale e ciascuna di esse opera in convenzione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- hanno interesse a collaborare in ambito di cooperazione internazionale nelle materie di previsione, prevenzione dei rischi e di gestione dell'emergenza.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### *Oggetto*

L'ARMA e la FONDAZIONE CIMA, con il presente Protocollo, regolano lo sviluppo dei reciproci rapporti di collaborazione, in ambito nazionale e internazionale, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione e della prevenzione dei rischi naturali e antropici.

### **ARTICOLO 2**

#### *Ambiti di collaborazione*

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e la FONDAZIONE CIMA, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

2. In particolare, le aree di collaborazione riguardano:
- a. attività di cooperazione internazionale e formazione verso Paesi e Istituzioni estere sulle tematiche del miglioramento della gestione del rischio, rafforzamento delle capacità istituzionali e operative delle organizzazioni dei Paesi di intervento nella prevenzione, preparazione, e mitigazione dei rischi di origine naturale;
  - b. attività di cooperazione e sperimentazione di approcci multidisciplinari che integrino le scienze della terra, le scienze sociali e giuridiche, anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico in aree geografiche particolarmente vulnerabili e in presenza di conflitti;
  - c. attività di cooperazione internazionale per il miglioramento dei sistemi di *governance* del rischio in Paesi esteri, attraverso lo studio e l'applicazione di metodi di analisi basati sulla *forensic investigation*;
  - d. attività di ricerca e sperimentazione di strumenti, metodi e protocolli per la pianificazione d'emergenza;
  - e. attività di ricerca nel settore nivologico:
    - (1) di strumenti integrati per il monitoraggio e la modellazione idrologica del manto nevoso, anche integrando i sistemi operativi nazionali sviluppati dal *Servizio Meteomont* dell'Arma e dalla Fondazione CIMA - *Flood Proofs e S3M*;
    - (2) per la definizione di metodi e strumenti per la misura speditiva delle altezze del manto nevoso al fine di migliorare la componente nivale della modellistica idrologica;
    - (3) per la mappatura di grandi eventi valanghivi attraverso misure topografiche da UAV finalizzate alla ricostruzione e caratterizzazione;
  - f. definizione di protocolli di rilievo tramite UAV in applicazioni ambientali e di protezione civile quali:
    - (1) rilievo incendio (*post-evento*) per mappatura dell'area percorsa e del rischio residuo, nonché per la caratterizzazione dell'evento;
    - (2) mappatura degli effetti al suolo di eventi intensi con conseguenze su foreste e più in generale sul territorio (*tempeste, patologie, eventi alluvionali*);
    - (3) mappatura di grandi eventi valanghivi, finalizzata al supporto alla ricostruzione e alla caratterizzazione;
  - g. attività di ricerca e sviluppo di strumenti e di metodi per il monitoraggio e per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, incluse l'individuazione del fronte di fiamma e della mappatura da satellite per la perimetrazione dell'evento;
  - h. attività di sperimentazione di strumenti di monitoraggio ambientale basati su tecnologie *open hardware*, anche a mezzo della Fondazione *in house Acrotec*, controllata dalla Fondazione CIMA.

### ARTICOLO 3

#### *Referenti*

1. Per l'attuazione del presente Protocollo sono individuati quali referenti:
- a. per l'ARMA DEI CARABINIERI:
    - (1) il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale, per gli interventi in territorio nazionale;
    - (2) il Capo Ufficio Cooperazione Internazionale, per gli interventi che riguardano l'estero;
  - b. per la FONDAZIONE CIMA:
    - (1) l'Ing. Marina Morando, per gli interventi in territorio nazionale;
    - (2) il Dott. Ing. Marco Massabò, per gli interventi che riguardano l'estero.

2. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Modalità esecutive*

1. L'ARMA e la FONDAZIONE CIMA si impegnano a collaborare per tutta la durata del presente Protocollo d'intesa, secondo modalità regolate da *Programmi operativi* di volta in volta definiti.
2. I Programmi operativi saranno definiti sulla base delle risorse finanziarie strumentali e umane all'uopo destinate.

#### **ARTICOLO 5**

##### *Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
3. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.
4. In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

#### **ARTICOLO 6**

##### *Durata e risoluzione*

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è vincolante per entrambe le parti da tale data.
2. Il Protocollo potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, a richiesta delle Parti, da formalizzarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Ciascuna delle Parti può proporre all'altra la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

## ARTICOLO 7

### *Marchi e loghi*

1. Le Parti:

- a. si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
- b. si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
- c. si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;
- d. si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
- e. si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.

2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

## ARTICOLO 9

### *Firma digitale*

Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

IL PRESIDENTE DELLA  
FONDAZIONE CIMA

*(Prof. Ing. Luca Ferraris)*